



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

**Prot. n.P. 27517**

Cagliari, 16 settembre 2010

- > Alla Presidenza della Regione
  - Ufficio di Gabinetto
  - Direzioni Generali
  - Ufficio Ispettivo
  - Ufficio ENPI
  
- > Agli Assessorati regionali
  - Uffici di Gabinetto
  - Direzioni Generali
  - Centro regionale di programmazione
  
  - Ufficio del controllo interno di gestione
  
  - All'Agenzia per il lavoro
  
- e, p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
  - CGIL - FP  
Viale Monastir 35  
09122 CAGLIARI
  
  - CISL - FPS  
Viale Trento 69  
09123 CAGLIARI
  
  - UIL - FPL  
Viale Trieste 163  
09123 CAGLIARI
  
  - FE.D.R.O.  
Viale Trieste 163  
09123 CAGLIARI
  
  - S.A.DI.R.S.  
Via Mameli 115  
09123 CAGLIARI
  
  - S.A.F.  
Via Tola 30  
09128 CAGLIARI
  
  - FENDRES-SAFOR-CONFSAL  
Viale Trento 69  
09123 CAGLIARI



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

**Oggetto: Art. 48, comma 9 del C.C.R.L. per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale.**

Il CCRL per il personale dipendente, stipulato il 18 febbraio 2010, reca modifiche alla disciplina in materia di assenze dovute all'effettuazione di terapie in caso di gravi patologie. La presente nota, volta a fornire chiarimenti in merito, anche alla luce delle diverse richieste pervenute, per ragioni di organicità sostituisce le precedenti note emanate in materia da questa direzione.

In particolare, il nuovo comma 9 dell'art. 48 dispone che "In caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita ed altre assimilabili.....che determinino effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ai fini del presente articolo sono esclusi dal periodo di comporto.....i giorni di sottoposizione alle predette terapie, compresi quelli di ricovero ospedaliero e di day hospital utilizzati per effettuare le medesime, e i giorni in cui il dipendente è inidoneo al lavoro a causa degli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti prodotti dalle stesse terapie. Le suddette condizioni devono essere certificate dal medico specialista della struttura sanitaria pubblica o convenzionata presso cui il dipendente effettua le terapie".

Rientrano, pertanto, nella disciplina in esame sia i giorni di sottoposizione alle terapie, sia quelli successivi, semprechè in entrambi i casi vengano certificati come direttamente conseguenti alle stesse terapie effetti che determinino per il dipendente l'inidoneità al lavoro.

Le assenze in argomento sono escluse dal computo del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia e comportano il mantenimento della retribuzione base.

Si chiarisce che il beneficio in oggetto spetta in presenza delle seguenti condizioni, le quali devono essere interdipendenti fra loro:

1. sussistenza di una **grave patologia**;
2. effettuazione di **terapia salvavita o altra assimilabile**;
3. la suddetta terapia deve essere **temporaneamente e/o parzialmente invalidante**, cioè, oltre ad essere salvavita o essere valutata come assimilabile a questa, deve comportare per il lavoratore l'incapacità (l'inidoneità) temporanea al lavoro.

Per quanto concerne la certificazione medica si sottolinea che essa deve essere rilasciata esclusivamente dal medico specialista della struttura sanitaria pubblica o convenzionata presso cui il dipendente effettua la terapia; non possono, quindi, essere presi in considerazione i certificati medici emessi dal medico di libera scelta del SSN (medico di famiglia).

La predetta certificazione deve contenere tutte le indicazioni sopra citate; infatti, l'accertamento di dette condizioni non può essere rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione,



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

essendo di esclusiva competenza medica. La medesima certificazione dovrà espressamente indicare i giorni di effettuazione della terapia, anche nei casi in cui la stessa sia stata praticata per un periodo continuativo, non potendosi presumere se la terapia stessa sia stata somministrata quotidianamente o solo in alcuni giorni.

Come sopra detto, avendo il contratto esteso il beneficio in oggetto alle giornate in cui il dipendente è inidoneo al lavoro a causa degli **effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti prodotti dalle terapie salvavita (o altre assimilabili)**, potranno rientrare nel particolare regime del comma 9 anche i giorni, diversi da quelli necessari per sottoporsi alle terapie, per i quali l'incapacità temporanea al lavoro sia un effetto diretto della terapia stessa; ovviamente anche detta inidoneità e la sua immediata correlazione con gli effetti della terapia dovranno essere certificati dal medesimo medico specialista.

Non vi rientrano, viceversa, i periodi durante i quali il dipendente è inidoneo al lavoro in quanto affetto da grave patologia ma la relativa assenza non sia strettamente connessa e consequenziale alle terapie predette. In quest'ultimo caso il dipendente può avvalersi della generale regolamentazione delle assenze per malattia, il cui trattamento giuridico ed economico è disciplinato dai commi 1 e 4 dell'art. 48 del C.C.R.L.

Anche nei casi di terapie effettuate in regime di **ricovero ospedaliero o di day hospital** nella disciplina in questione rientrano esclusivamente i giorni necessari al dipendente per sottoporsi presso le stesse strutture sanitarie a terapie dichiarate salvavita o a queste assimilabili; pertanto, non possono essere ricondotti a siffatta disciplina i periodi di assenza motivati da ricoveri ospedalieri o day hospital, pur dovuti a gravi patologie, ove manchi la particolare giustificazione della necessità di sottoporsi durante gli stessi alle suddette terapie.

Nei casi in cui le terapie abbiano durata superiore ad un giorno, ovvero debbano essere effettuate secondo cicli prefissati, il dipendente - fermo l'obbligo di comunicare in via preventiva l'assenza all'ufficio di appartenenza, presentando formale istanza con indicazione dei giorni in cui si sottoporrà alle terapie - può presentare, entro la fine di ogni mese, un certificato mensile cumulativo; in caso contrario l'assenza resterà non giustificata.

L'ufficio di appartenenza del dipendente, diversamente dalle indicazioni fornite in passato, deve verificare la correttezza della documentazione giustificativa: riscontratane la regolarità, registrerà direttamente l'assenza per grave patologia (giustificativo GPA) nel sistema SAP-TM e trasmetterà la stessa documentazione a questa direzione; in caso contrario, dovrà preventivamente restituirla al dipendente per la regolarizzazione e poi procedere alle descritte operazioni.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

La trasformazione di assenze già ascritte a malattia ordinaria, o ad altri istituti, in assenze ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del CCRL non è consentita, se non nel caso in cui il ritardo nella richiesta sia dovuto a gravi e documentate ragioni di carattere sanitario e il dipendente, per tale motivo, non sia potuto nel frattempo rientrare in servizio; in nessun caso verranno accolte istanze presentate dopo due mesi dalla data dell'assenza.

La presente nota sostituisce le precedenti emanate da questa Direzione generale in materia.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Manca